



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 123 del 14/06/2021**

---

**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE  
RECANTE ?MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2012, N. 155 ?NUOVA  
ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI ORDINARI E DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO,  
A NORMA DELL?ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148?.**

---

*Firmato da: Corrado Matera*



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto  
Il Capogruppo

**PROPOSTA DI LEGGE**  
**Ad iniziativa del Consigliere Regionale Corrado Matera**  
**(depositata in data 7 giugno 2021)**

**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE RECANTE “MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2012, N. 155 “NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI ORDINARI E DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148”.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge alle Camere apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148) il quale, insieme al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita con il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148.

La riforma del 2012 ha determinato come effetto principale la soppressione di sedi di Tribunale e delle relative procure della Repubblica, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, della stabilizzazione finanziaria e di una più funzionale distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

In realtà, già al momento della sua entrata in vigore, la riforma era apparsa iniqua e foriera di conseguenze negative, in quanto, sguarnendo i territori dei presidi di giustizia, si impoveriva l’intero contesto sociale, economico e civile, acuendo l’isolamento dei cittadini delle zone più periferiche, con particolare riguardo alle aree interne, già penalizzate dallo spopolamento legato alle difficoltà economiche. Con particolare riferimento alla Regione Campania, la rideterminazione della geografia giudiziaria ha comportato una maggiore ed ulteriore criticità: il trasferimento di circondari di Tribunale da un distretto di Corte d’Appello ad un altro limitrofo e finanche fuori Regione, senza rispettare, quindi, la suddivisione amministrativa dei territori per circondari.

E’ il caso del Tribunale di Sala Consilina che, originariamente rientrante nel distretto di Salerno, è stato scorporato da detto distretto e accorpato al Tribunale di Lagonegro, nel distretto di Potenza e quindi in diversa Regione.

Nel 2013, alcune Regioni, tra cui la Campania, avevano promosso un referendum abrogativo che chiedeva la soppressione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5 bis della legge 14 settembre 2011 n. 148 e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 7 settembre 2012. L’iniziativa referendaria partiva dalla constatazione che la riforma fosse controproducente, in quanto la sua applicazione avrebbe introdotto più disservizi e disuguaglianze per i cittadini che non effettivi risparmi di spesa per lo Stato.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Gruppo Misto  
Il Capogruppo*

Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 12/2014, dichiarò inammissibile la richiesta di referendum, in quanto “in caso di abrogazione per via referendaria della norma di delega e dei due decreti legislativi, i quali prevedono, rispettivamente, la riorganizzazione degli uffici della magistratura ordinaria e degli uffici dei giudici di pace, si determinerebbe un vuoto normativo, non colmabile in via interpretativa, che provocherebbe la paralisi dell’indefettibile funzione giurisdizionale”. Prosegue, inoltre, la Corte Costituzionale nella Massima n. 37603: “si tratta di un insieme di norme – quelle oggetto di referendum abrogativo – estremamente articolato che non si presta ad essere modificato in via referendaria, quanto piuttosto, eventualmente, con successivi interventi legislativi, per loro natura più flessibili e modulabili”.

E’ evidente che, seppure di fronte alle argomentazioni della Corte Costituzionale, che, invero, non è entrata nel merito della questione ma si è limitata a dichiarare l’impraticabilità della via referendaria per annullare il nuovo assetto degli uffici giudiziari, le Regioni hanno rappresentato sin da subito, mediante gli strumenti attribuiti dalla stessa Costituzione, le criticità e le proteste generate dalla suddetta revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

A queste considerazioni si aggiunge che la soppressione dei Tribunali delle zone interne ha reso estremamente gravoso l’accesso alla giustizia, lungi dal determinare una efficace risposta alla domanda di giustizia dei cittadini e senza aver concretamente ridotto la spesa, né certo i tempi dei procedimenti giudiziari: senza, cioè, aver prodotto alcun efficientamento della macchina giudiziaria, né sotto il profilo quantitativo, né sotto quello qualitativo. Nel caso del circondario di Salerno, la chiusura del Tribunale di Sala Consilina e il suo conseguente accorpamento con il Tribunale di Lagonegro (Potenza) contrasta, peraltro, con gli stessi principi specificati nelle lettere b) ed e) del comma 2 dell’articolo 1 della citata legge n. 148/201. La riorganizzazione degli uffici giudiziari si è basata, infatti, secondo la citata legge, su parametri oggettivi: il numero di abitanti, i carichi di lavoro e l’indice delle sopravvenienze degli uffici giudiziari. Ebbene, dalla lettura attenta di questi criteri emerge chiaramente come il Tribunale di Sala Consilina, a servizio delle popolazioni del Vallo di Diano, del Tanagro e del Bussento, versasse in una condizione di maggiore capacità rispetto a quella, seppur degna di nota, del Tribunale di Lagonegro con dati numerici riferiti ai criteri sopraelencati nettamente superiori.

Inoltre, il Tribunale di Sala Consilina, nell’ambito delle specifiche caratteristiche orografiche, logistiche e infrastrutturali della provincia di Salerno, era preposto a garantire l’equilibrio fra gli uffici giudiziari salernitani, alleggerendo il carico ed il volume del contenzioso delle singole sedi, cautela ineludibile in provincia di Salerno, che conta con una popolazione di ben oltre 1 milione di abitanti.

A ciò si aggiunga che quella del Tribunale di Sala Consilina è una vicenda assolutamente peculiare ed unica in Italia, se si considera che:

1. il comprensorio del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro è stato scorporato dalla Regione Campania e accorpato ad altro distretto di Corte d’Appello (Potenza), in una struttura inadeguata e meno capiente rispetto all’edificio di Sala Consilina;
2. il Tribunale accorpante è di dimensioni più piccole di quello accorpato;
3. il carico di lavoro pendente attualmente presso il Tribunale di Lagonegro è per il 70% proveniente dai territori del Vallo di Diano e del Bussento;



*Consiglio Regionale della Campania*

*Gruppo Misto  
Il Capogruppo*

4. con la soppressione del presidio di giustizia del Tribunale di Sala Consilina, viene immediatamente minata l'integrità del territorio, oggetto di un progressivo e pericoloso aumento di condotte illecite;

Sulla scorta di queste considerazioni, con la presente proposta di legge alle Camere si vuole innovare il sistema delineato dal d.lgs. 155/2012, attribuendo un ruolo attivo e propositivo alle Regioni.

Nel merito, la presente proposta, che si riannoda all'analogha iniziativa già promossa dalla Regione Marche, prevede, all'articolo 1, che introduce l'articolo 8 bis, che le Regioni interessate possano richiedere al Ministro della Giustizia, sulla base di apposite convenzioni, il ripristino della funzione giudiziaria dei Tribunali circondariali e delle Procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 dello stesso d.lgs. 155/2012, nelle originarie sedi.

Al fine di non disallinearsi dall'obiettivo del contenimento della spesa pubblica perseguito dalla riforma, le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono poste integralmente a carico del Bilancio della Regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Con l'intervento proposto, che mira al superamento della possibilità di stipulare apposite convenzioni tra Ministero della Giustizia e le Regioni e le Province autonome, si ritiene che la tipologia di convenzioni stipulabili tra Ministero e Regioni, consenta di utilizzare gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi, sempre con le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio a carico del bilancio della Regione, prevista in via sperimentale dal disposto di cui al comma 4 bis dell'articolo 8, il quale va pertanto abrogato. Infine, l'articolo 8 bis prevede che in seguito al ripristino della funzione giudiziaria dei Tribunali soppressi, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli Allegati 1, 2 e 3 dello stesso d.lgs. 155/2012 con ricostruzione dei relativi circondari.

La proposta prevede la disposizione di invarianza finanziaria

#### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato perché si afferma che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei Tribunali soppressi sono a carico del bilancio delle Regioni richiedenti. Nello specifico infatti è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del Bilancio della Regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Gruppo Misto  
Il Capogruppo*

#### Art. 1

(Introduzione dell'articolo 8 bis nel d.lgs. 155/2012)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Interventi delle Regioni)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle Regioni interessate il Ministro della Giustizia dispone, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, che sia stabilito il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali e delle Procure soppressi dall'articolo 1.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del Bilancio della Regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

3. Le spese a carico delle Regioni, indicate al comma 2, possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la Regione.

4. Entro centottanta giorni dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della Giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali sub provinciali riattivati ai sensi della medesima disposizione ed alla loro copertura.

5. In seguito al ripristino, ai sensi del comma 1, della funzione giudiziaria dei tribunali circondariali soppressi, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, con ricostruzione dei relativi circondari.”.

#### Art. 2

(Abrogazione)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 8 del d.lgs. 155/2012 è abrogato.

#### Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Avv. Corrado Matera